



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 1° aprile 2022

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili ANVA, FIEPeT**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4867/.11/2022 GDA

**Oggetto: Applicazione canone occupazione suolo pubblico. Fine regime esoneri.**

**Da oggi, 1° aprile 2022, cessa l'applicazione dell'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, disposta fino al 31 marzo per effetto della proroga (art. 1, comma 706, della legge 30.12.2021, n. 234) dell'applicazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 28.10.2021, n. 137, convertito nella legge 18.12.2020, n. 176, in particolare:**

- al comma 2, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per le imprese di pubblico esercizio**, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- al comma 3, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Come è noto, per effetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816, **a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone unico", istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, sostituisce:**

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province,
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Inoltre, ai sensi del comma 837, **sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il “canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, cosiddetto “canone mercatale”.** Anche il canone mercatale sostituisce TOSAP e COSAP; inoltre, esso sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti (TARI o tariffa corrispettiva prevista in luogo della TARI).

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ovviamente, dal 1° gennaio 2021 sono stati abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 (norme sulla Tosap), gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (norme sul Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e sul Cosap) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

**Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede che **il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

#### **Beni del demanio e del patrimonio indisponibile comunale o provinciale**

Prima di trattare i contenuti del canone, sia “unico” che “mercatale”, occorre precisare che il canone è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane (che la legge n. 160 definisce “gli enti”), e riguarda l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Dobbiamo dunque ricordare che, ai sensi dell'art. 822 del codice civile, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti. Con il D. Lgs. n.112, del 31 marzo 1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono state integralmente trasferite dallo Stato alla Regione per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia. Le leggi regionali hanno poi stabilito, tra l'altro, il trasferimento ad altri enti (normalmente i Comuni) delle funzioni amministrative sul demanio marittimo.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico e gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Ai sensi dell'art. 824 c.c., tali beni (non quelli sopra elencati appartenenti al demanio marittimo), se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico; allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

Ai sensi dell'art. 826 c.c., i beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati sopra, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 28, comma 9, del D. Lgs. n. 114/98, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime, che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Ciò premesso, si desume che il canone può essere applicato da Comuni e province su beni del proprio demanio, non su beni, come ad esempio il demanio marittimo, che sono di appartenenza dello Stato (anche se poi le funzioni amministrative su di essi spettano agli stessi Comuni o province).

Su tale demanio, dunque, si applicherà eventualmente un canone demaniale marittimo di pertinenza dello Stato.

## CANONE UNICO

**Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "CANONE UNICO" (art. 1, comma 816 e seguenti), è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi: ciò vuol dire che, oltre al canone, gli enti potranno prevedere per l'occupazione del suolo pubblico altri corrispettivi in relazione a specifiche prestazioni di servizi di cui i soggetti passivi godano, come peraltro già accade attualmente, ma nessun'altra entrata.**

**Tale canone si applica, in generale, a tutte le attività imprenditoriali che utilizzino spazi ed aree pubblici in base a concessione, dunque ai pubblici esercizi per le aree pubbliche su cui sono posti tavoli e sedie o *dehors*, nonché alle concessioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi isolati (fuori mercato) o nelle fiere, ma non si applica agli operatori del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio per i mercati, coperti o scoperti, attrezzati o meno, poiché il canone dovuto da chi detiene concessioni di posteggio nei mercati è disciplinato dai commi 837 e seguenti.**

Ai sensi del comma 817, **il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti**, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Ciò vuol dire che **la tariffa standard è solo una tariffa di riferimento, potendo gli Enti impositori determinare una tariffa diversa, anche in aumento, ai fini di assicurare il gettito conseguito mediante applicazione di TOSAP o COSAP.**

Il regolamento adottato dai comuni o dalle province, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve indicare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847.

Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Per le occupazioni del suolo pubblico, **il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.**

La **tariffa standard annua**, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (**occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini**) è la seguente:

<b>Classificazione dei comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

La **tariffa standard giornaliera**, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (**occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività**) è la seguente:

<b>Classificazione dei comuni</b>	<b>Tariffa standard</b>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni:

- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui sopra siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti.

Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. Il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei

versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## CANONE MERCATALE

Ai sensi del comma 837, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile**, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto “**CANONE MERCATALE**”). Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Il canone mercatale sostituisce:**

- la **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP)**,
- **il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**,
- **limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI o tariffa corrispettiva prevista in luogo della TARI).**

Applicandosi in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui al comma 816, **il canone adottato per le occupazioni nei mercati non comporta per gli Enti la necessità di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone.**

**Si prevede quindi che gli Enti medesimi, per ottenere l'equilibrio di bilancio, intervengano ipoteticamente sul canone unico generale, nonché eventualmente sul canone versato dai comuni cittadini per altre occupazioni del suolo pubblico, tanto più che, come si vedrà, le tariffe per le occupazioni temporanee nei mercati non possono subire aumenti oltre il 25% della tariffa standard.**

Il canone è dovuto al Comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, ed è **determinato dal Comune o dalla città metropolitana in base:**

- alla durata,
- alla tipologia,
- **alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati,**
- alla zona del territorio in cui viene effettuata.

La **tariffa di base annuale** per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini), ai sensi del comma 841, è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

La **tariffa di base giornaliera** per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (**occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività**), ai sensi del comma 842, è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

**I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 in ragione della superficie occupata, prevedendone:**

- per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale una **riduzione (obbligatoria) che va da un minimo del 30 a un massimo del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.**
- il **frazionamento per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.**

A tal proposito, con **Risoluzione n. 6, del 28 luglio 2021**, il Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, **al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la tariffa giornaliera per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.**

La disposizione ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe e consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione, ma solo fino al limite massimo di nove ore.

A maggior chiarimento di quanto illustrato, la Risoluzione riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro, come previsto dal comma 842:

$$\begin{aligned} \text{€ 2 (tariffa giornaliera)} \times 10 \text{ mq (dimensioni posteggio)} &= \text{€ } 20/24\text{h} = \\ &= \text{€ } 0,83 \text{ (tariffa oraria)} \times 9 \text{ (ore max)} = \text{€ } 7,47 \end{aligned}$$

**Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.**

Inoltre, i comuni possono (discrezionalmente) prevedere:

- **riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti, (questi però) nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.**



Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 822, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## REGOLAMENTO-TIPO ANCI

La Fondazione IFEL dell'ANCI ha inviato ai Comuni un regolamento-tipo, considerando che per molte delle fattispecie tipiche del canone è essenziale disporre di regole e misure di prelievo aggiornate ed omogenee.

**Ovviamente, su alcuni punti, per i quali è possibile una scelta discrezionale, i Comuni eserciteranno le proprie opzioni (ciò vale in particolare per la determinazione delle tariffe, delle agevolazioni e delle esenzioni).** Evidenziamo i punti notevoli:

### CANONE UNICO

#### *Occupazioni permanenti e temporanee*

Da evidenziare che **lo schema di regolamento riconosce la distinzione delle occupazioni tra permanenti o temporanee:**

- a) sono **permanent** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione **continuativa**, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e rimanda per tale distinzione alla **sentenza della Corte di Cassazione n. 13332, del 1° luglio 2020**, che sul punto è chiarissima, affermando che:

**" In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 42, 44 e 45 l'occupazione deve essere considerata permanente quando (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno. Di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 2) ovvero (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 1, lett. b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto discrimen legale per qualificare come temporanea, ovvero come permanente, detta occupazione, dovendosi, invece, verificare sempre se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione".**

#### *Durata dell'occupazione*

Lo schema afferma che le concessioni sono rilasciate di norma per la **durata massima di anni 9**, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di

terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Occorre dunque badare attentamente all'applicazione delle norme specifiche per il commercio su aree pubbliche, che prevedono normalmente una **durata delle concessioni per 12 anni**.

### ***Rinnovo della concessione***

Il regolamento afferma che i provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

**Ovviamente tali previsioni, applicabili alle concessioni di suolo pubblico in generale, vanno rapportate alle norme in tema di rinnovo delle concessioni specifiche per il commercio su aree pubbliche**, in particolare all'art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, alle linee guida del MISE ed alle norme regionali di adeguamento.

### ***Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle ore 7 alle ore 20;
- dalle ore 20 alle ore 7.

### ***Agevolazioni***

Le tariffe del canone sono ridotte:

- per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, del 60 per cento;
- per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, dell'85 per cento ;

Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.



## Versamento del canone

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il canone è corrisposto in un'unica soluzione, ma **è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00**. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## CANONE MERCATALE

### Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

**Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.**

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Sella', is positioned to the right of the closing text.